



Provvedimento n. **955**

Del 13/08/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-05 2025/1

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA, RISERVATA ALLA CATEGORIA JUNIONES, DENOMINATA " **2^ GP CAFFE' BORBONE**", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO **23/08/2025**, DA ERRANO DI FAENZA (RA) A BRISIGHELLA (RA).

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare l'art. 9 e successive modificazioni (competizioni sportive su strada);

VISTO l'art. 233, commi 1 e 3 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e successive modificazioni, che stabilisce che:

1. *"Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:*

- a) *Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;*
- b) *Città Metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi."*;

omissis

3. *"Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d'intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l'acquisizione o il rilascio del nulla osta."*;

VISTO l'art. 28 della L.R. 13 del 30 luglio 2015 pubblicata sul B.U. della Regione-Emilia-Romagna n. 187 del 30 luglio 2015, con il quale la Regione Emilia-Romagna conferma alle Province le competenze in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada;

VISTO il "Protocollo d'Intesa e le Note orientative" tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, la Questura di Ravenna, il Comando della Sezione di Polizia Stradale, il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia, il Comune di Russi, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il CONI – Comitato Provinciale di Ravenna, la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Provinciale di Ravenna, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale, l'ACSI – Comitato Provinciale di Ravenna, la UISP – Comitato Territoriale di Ravenna e la Provincia di Ravenna, sulle procedure di autorizzazione allo svolgimento di competizioni ciclistiche e podistiche su strada" sottoscritto in data 15/11/2022;

VISTI gli artt. 7 (*Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica*), 7 bis (*Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva*) e 8 (*Posizione dei veicoli di scorta tecnica*) del disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada (*Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il*

*Ministero dell'Interno del 27 novembre 2002 - G.U. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato dal provvedimento del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2019 – G.U. 19 giugno 2019 n. 142) che stabiliscono **quali e quanti veicoli devono** scortare la competizione ciclistica, nonché la **posizione** di detti veicoli di scorta tecnica;*

VISTA la modifica dell'art. 9 del D.leg.vo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) disposta dalla Legge n. 58/2025;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 27/11/2019 – Prot. 300/A/10164/19/116/1/1 e la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 29/09/2020 – Prot. 300/A/6989/20/116/1/1, entrambe relative a: “Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con Provvedimento del 27/11/2002 e s.m.i.”;

INDIVIDUATO, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che l'Ing. Guido Giulietti, Responsabile dell'Unità Organizzativa Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità è nominato quale responsabile del procedimento e dei relativi adempimenti, per la procedura autorizzativa in esame;

VISTA la relazione istruttoria in atti del responsabile del procedimento dalla quale emerge che:

VISTA l'istanza Prot. n. **20187 del 07/07/2025**, con la quale il Presidente della **A.S.D. POLISPORTIVA ZANNONI**, Via Errano, 4 Faenza (RA), richiede l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica su strada, riservata alla categoria Juniores, denominata "**2^ GP CAFFE' BORBONE**", in programma per il giorno **23/08/2025**, con partenza da **Errano di Faenza (RA)** alle ore **14.00** ed arrivo a **Brisighella (RA)** alle ore **17.00** circa, **interessante la S.P. n. 66 Girona – Biancanigo – Casalone – Tebano – Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri, la S.P. n. 302R [Brisighellese Ravennate](#), la S.P. n. 82 Villa Vezzano – Tebano, la S.P. n. 23 Monticino e Limisano**, oltre a strade dei Comuni di Faenza e di Brisighella, con percorso in parte a circuito da ripetere più volte ed in parte in linea, come da percorso allegato all'istanza;

*CONSIDERATO che è pervenuto dal **Comune di Brisighella**, tramite pec, assunto al PG n. **22018 del 29/07/2025**, il nulla osta, richiesto da codesto Ente con Pec di cui al Prot. n. **20253 del 08/07/2025**, in merito allo svolgimento della gara indicata in premessa, ai sensi dell'art. 233 della L.R. n. 3/99 (che si allega) che presenta una **CONDIZIONE SOSPENSIVA**;*

*CONSIDERATO che è pervenuto dal **Comune di Faenza**, tramite pec, assunto al PG n. **23551 del 13/08/2025**, il nulla osta, richiesto da codesto Ente con Pec di cui al Prot. n. **20253 del 08/07/2025**, in merito allo svolgimento della gara indicata in premessa, ai sensi dell'art. 233 della L.R. n. 3/99 (che si allega);*

CONSIDERATO che il numero dei partecipanti presunto è di circa 120 ciclisti.

CONSIDERATO che il percorso di gara attraversa in centro abitato di Faenza e Villa Vezzano e Brisighella (RA);

CONSIDERATO che la manifestazione risulta coperta da polizza RCT n° 90325 e dalla Infortuni n° 90324 della Poste Assicura S.p.A., valida fino al 31/12/2025;

*CONSIDERATO che, per garantire la sicurezza della circolazione, viste le particolari condizioni di gara, si rende necessario prescrivere **la scorta da parte del Corpo della POLIZIA STRADALE e/o della Scorta Tecnica con personale abilitato**, secondo i criteri previsti dal disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada - Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 27 novembre 2002 - G.U. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato dal provvedimento del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2019 – G.U. 19 giugno 2019 n. 142, ai sensi dell'art. 9, comma 6-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del citato protocollo di intesa relativo alle procedure finalizzate all'ottimizzazione degli*

adempimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche su strada sottoscritto in data 27/02/2020;

RAVVISATA la regolarità, la correttezza e la conformità a legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e dalle motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 07/12/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 07/12/2012, non necessita il parere contabile del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie;

DATO ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del precedente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta in esame,

si propone

di autorizzare lo svolgimento della competizione ciclistica su strada, riservata alla categoria Juniones, denominata "2^ GP CAFFE' BORBONE", in programma per il giorno 14/09/2024, con partenza da Errano di Faenza (RA) alle ore 14.00 ed arrivo a Brisighella (RA) alle ore 17.00 circa, interessante la S.P. n. 66 Girona – Biancanigo – Casalone – Tebano – Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri, la S.P. n. 302R [Brisighellese Ravennate](#), la S.P. n. 82 Villa Vezzano – Tebano, la S.P. n. 23 Monticino e Limisano, oltre a strade dei Comuni di Faenza e Brisighella, con percorso in parte a circuito da ripetere più volte ed in parte in linea, come da percorso allegato e secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B);"

Preso atto di quanto redatto in istruttoria dal responsabile del procedimento

AUTORIZZA,

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.vo 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 233, della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i.

lo svolgimento della competizione ciclistica su strada, riservata alla categoria Juniones, denominata "2^ GP CAFFE' BORBONE", in programma per il giorno 23/08/2025, con partenza da Errano di Faenza (RA) alle ore 14.00 ed arrivo a Brisighella (RA) alle ore 17.00 circa, interessante la S.P. n. 66 Girona – Biancanigo – Casalone – Tebano – Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri, la S.P. n. 302R [Brisighellese Ravennate](#), la S.P. n. 82 Villa Vezzano – Tebano, la S.P. n. 23 Monticino e Limisano, oltre a strade dei Comuni di Faenza e di Brisighella, con percorso in parte a circuito da ripetere più volte ed in parte in linea, con strade aperte al traffico ed interrotte nel solo momento di transito dei CICLISTI, come da percorso allegato all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni particolari di seguito indicate, oltre a quelle generali contenute nell'Allegato B), oltre alle specifiche prescrizioni e CONDIZIONI indicate nei singoli Nulla Osta comunali o di enti terzi, allegati alla presente.

N.B. SI RICHIAMA, CONFERMANDOLA, LA CONDIZIONE SOSPENSIVA ESPRESSA NEL NULLA OSTA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA A CUI SI RIMANDA PER ULTERIORI DETTAGLI.

La presente autorizzazione riguarda il solo percorso che insiste su strade pubbliche aperte al pubblico transito, mentre resta onere degli organizzatori reperire, qualora necessari, gli specifici benestari, dai rispettivi gestori e/o proprietari, per il transito lungo strade private o sui sentieri sterrati o pinetali ed i percorsi fuori strada, non ricompresi tra le strade pubbliche.

DISPONE CHE

- Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 27/11/2019 – Prot. 300/A/10164/19/116/1/1 e della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 29/09/2020 – Prot. 300/A/6989/20/116/1/1, entrambe relative a: “Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con Provvedimento del 27/11/2002 e s.m.i.”; viste le caratteristiche del percorso di gara, a salvaguardia della pubblica incolumità sia dei partecipanti alla manifestazione che della pubblica viabilità, in base a quanto dettato dall’art. 9 D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Codice della Strada”, occorre adottare gli opportuni provvedimenti atti a scindere fisicamente i luoghi della manifestazione, dalla normale circolazione stradale, al fine di salvaguardare e garantire la sicurezza dei corridori e della pubblica circolazione, mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale di sospensione/interruzione temporanea, divieto di transito, deviazione, ecc.;
- Ritenuto che le modalità di effettuazione della competizione ciclistica siano incompatibili con la regolamentazione esistente della circolazione, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
- **Nel caso in esame si propone, una particolare regolazione della viabilità mediante sospensione temporanea della pubblica circolazione per il solo tempo strettamente necessario al transito della "carovana di gara" compresa tra la vettura di "inizio gara" e quella di "fine gara", ed in particolare, nel tratto da ripetere più volte “a circuito” PER UN TEMPO COMUNQUE NON SUPERIORE A 8 MIN. PER OGNI SINGOLO GIRO del "CIRCUITO DI GARA" che, (vista la sua lunghezza modesta di 6,6 km) si prevede possa impegnare il tempo di circa 10 minuti, consentendo nella fase di apertura al traffico, la circolazione nel solo senso di marcia dei corridori., mentre per il tratto in linea per un periodo non superiore a 15 minuti, rimandando tuttavia, ogni ulteriore e diversa valutazione, all'Ufficio preposto della Prefettura, in occasione dell'emissione dei conseguenti provvedimenti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 9 comma 7 bis del Codice della Strada e della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 27/11/2019 – Prot. 300/A/10164/19/116/1/1 relativa a: “Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con Provvedimento del 27/11/2002 e s.m.i.”;**
- Data la brevità del percorso, da ripetere più volte, al fine di limitare l'impatto sulla pubblica circolazione, occorre che la carovana dei corridori (delimitata dalle due vetture/unità di "inizio gara" e "fine gara") sia il più possibile "compatta" e per questo si prescrive che siano considerati "fuori gara" i concorrenti che accumulano un distacco ritenuto incolmabile, secondo i regolamenti delle rispettive federazioni, e conseguentemente che il Direttore di Corsa escluda tali concorrenti dalla competizione avvisandoli tempestivamente.
- Nei tratti stradali NON oggetto degli specifici e sopraccitati provvedimenti sospensivi (o a modifica) della pubblica circolazione, e/o nei tratti stradali NON presidiati dagli addetti alla vigilanza stradale, i partecipanti alla competizione ciclistica, dovranno circolare nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada (D.Lgs.vo n. 285/1992 e s.m.i.).

INOLTRE

Per garantire la sicurezza della circolazione, viste le particolari condizioni del tracciato di gara, si rende necessario prescrivere **la scorta da parte del Corpo della POLIZIA STRADALE e/o della Scorta Tecnica con personale abilitato**, secondo i criteri previsti dal disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada (Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 27 novembre 2002 - G.U. 05 febbraio 2003, n. 29, come

modificato dal provvedimento del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2019 – G.U. 19 giugno 2019 n. 142, ai sensi dell'art. 9, comma 6-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del citato protocollo di intesa relativo alle procedure finalizzate all'ottimizzazione degli adempimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche su strada sottoscritto in data 27/02/2020);

In particolare, gli organizzatori sono tenuti all'impiego del personale ASA (Addetto Segnalazione Aggiuntiva) quando la manifestazione abbia le caratteristiche dell'Art. 7bis del "Disciplinare delle scorte tecniche alle gare ciclistiche – G.U. n. 142 del 19.6.19), secondo le modalità e quantità in esso stabilite.

In ogni caso, al fine di minimizzare l'impatto ed i disagi sulla pubblica circolazione lungo la viabilità interessata dalla competizione ciclistica, ad integrazione delle prescrizioni di cui all'Allegato B), si richiede, quale prescrizione NECESSARIA allo svolgimento della manifestazione sportiva, che l'organizzazione della manifestazione stessa predisponga la necessaria cartellonistica stradale, indicante i "percorsi alternativi di deviazione", per l'utenza stradale al fine di evitare i disagi ed i rallentamenti dovuti ai tratti stradali temporaneamente impegnati dalla gara.

SI INDIVIDUANO PERCORSI DI DEVIAZIONE ALTERNATIVI SULLA VIABILITA' LOCALE.

Deviazioni e interruzioni che dovranno essere rese note e visibili e messe in atto ad opera degli Organizzatori della manifestazione sportiva stessa, sotto il controllo e il coordinamento delle Forze dell'Ordine.

SI PRESCRIVE all'organizzazione di predisporre, mettere in opera e smontare tempestivamente al termine della manifestazione stessa (entro il giorno stesso), la necessaria cartellonistica stradale di indicazione, (concordata con lo scrivente Ufficio Tecnico Provinciale e con il Corpo di Polizia Municipale Comunale, conforme al Codice della Strada ed indicante i "percorsi alternativi di deviazione" per la pubblica circolazione.

SI RIMARCANO inoltre gli adempimenti in capo all'organizzazione della manifestazione in ordine alla pubblicità e comunicazione preventiva alla gara di cui alle prescrizioni Allegato B) integrandole con la specifica seguente prescrizione di **avvisare preventivamente** tutti i residenti e le attività agricole/commerciali presenti sul percorso di gara, fornendo ampia illustrazione circa le modalità, il cronoprogramma di gara e i possibili percorsi di deviazione alternativi, mediante un'attività capillare, "porta a porta", di informazione, di comunicazione e di distribuzione di volantini informativi, con l'ausilio ed il supporto degli addetti del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

RESTA INTESO che i veicoli dei residenti nelle zone interdette del percorso ciclistico o coloro che a qualsiasi titolo siano diretti in entrata o in uscita sui tratti stradali interessati dalla gara ciclistica devono poter accedere o uscire utilizzando le periodiche "finestre temporali" di accessibilità gestite dall'organizzazione della gara, con il supporto, il presidio ed il controllo delle Forze dell'Ordine.

I veicoli ed i mezzi di soccorso, VV.F., pronto intervento e a qualsiasi titolo in emergenza devono poter in ogni momento transitare in sicurezza, interrompendo la gara, come indicato nelle specifiche condizioni/prescrizioni di cui all'allegato B);

RESTA INTESO che i partecipanti alla manifestazione ciclistica non iscritti alla competizione sportiva o non più in gara devono circolare sul percorso nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada.

DISPONE INFINE CHE

La presente autorizzazione riguarda il solo percorso che insiste su strade pubbliche aperte al pubblico transito, mentre resta onere degli organizzatori reperire, qualora necessari, gli specifici beneficiari, dai rispettivi gestori e/o proprietari, per il transito lungo strade private o sui sentieri sterrati o pinetali ed i percorsi fuori strada, non ricompresi tra le strade pubbliche.

che la U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità provveda a notificare la presente autorizzazione alla Società che ha presentato l'istanza ed agli Enti interessati, mediante comunicazione nelle forme previste dalla legge.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

COMUNICA

che la trasmissione ai richiedenti dell'ordinanza di sospensione, emessa dall'UTG – Prefettura di Ravenna, e dai comuni competenti per territorio, viene di norma, effettuata dalle medesime Autorità.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____